

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1709

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIGHI, FALCIER, CARELLI, SAVIO, BONETTI, SANGALLI,
ASTORI, BIANCHINI, BIANCHI di LAVAGNA, CARRUS,
CORSI, NICOTRA, ORSENIGO, REBULLA, ROSSATTINI,
RAVASIO, ROSINI, RICCIUTI, RINALDI, RABINO, PASQUA-
LIN, FERRARI BRUNO, FRANCHI ROBERTO**

Presentata il 18 maggio 1984

Istituzione dei collegi degli odontotecnici abilitati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi per l'approvazione trae lo spunto dalla grave situazione di illegalità e di disordine esistente da anni nel settore odontoiatrico ed odontotecnico che ha favorito un irrefrenabile esercizio abusivo delle professioni sia odontoiatrica che odontotecnica da parte di elementi privi dello specifico titolo di abilitazione a tutto danno della collettività.

La legge 4 maggio 1982, n. 1074, che colpisce, con un provvedimento amministrativo, quale la confisca delle attrezzature, l'abusivo ed il medico prestanome, si è dimostrata inidonea all'eliminazione del-

l'abusivismo tanto che il fenomeno non solo non si è affievolito, ma anzi, si è sviluppato al punto tale che oggi gli odontotecnici che esercitano l'attività abusiva di odontoiatria hanno raggiunto il numero di oltre cinquantamila.

Da tempo, in molti centri del territorio nazionale, molti odontotecnici sono stati denunciati e rinviati a giudizio, da parte della magistratura, per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale e cioè per «abusivo esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato».

Ma tutto ciò non darà gli effetti sperati — proprio per l'assoluta impossibilità,

da parte degli organi di controllo, di accertare l'esatto numero di quanti esercitano sia l'attività di odontotecnico sia l'attività di odontoiatra senza essere forniti del prescritto titolo giuridico — se non si provvederà a rendere obbligatorio per tutti gli odontotecnici forniti dello specifico titolo di abilitazione professionale di Stato, la loro iscrizione in appositi collegi.

Siffatto obbligo è stato imposto per gli infermieri professionali, per i tecnici di radiologia e per altri operatori sanitari non laureati (vedasi la legge 29 ottobre 1954, n. 1049 sulla istituzione dei collegi degli infermieri professionali, la legge 4 agosto 1965, n. 1103, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 689, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio di tecnico sanitario di radiologia medica con successiva modificazione approvata con legge 31 gennaio 1983, n. 25, sulla istituzione dei collegi per i tecnici di radiologia medica).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali è stato istituito il ruolo sanitario (articolo 1) ed all'articolo 2 tra le altre professioni di operatori sanitari sono state inserite le professioni tecniche sanitarie fornite dello specifico titolo di abilitazione professionale ed, infatti, alla allegata tabella L quadro 1, oltre il tecnico di radiologia medica per il quale vi è l'obbligo della iscrizione nell'apposito collegio, è stato inserito — a pieno titolo — anche l'odontotecnico abilitato per il quale, al contrario, ancora non esiste un collegio se non il mero obbligo — che poi hanno tutti gli operatori sanitari — della iscrizione in appositi elenchi istituiti presso gli Uffici sanitari che per gli odontotecnici sono quelli previsti

dall'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Ora quasi tutti i professionisti abilitati in Italia hanno l'obbligo della iscrizione nel loro apposito albo professionale; è pertanto opportuno evitare disparità di trattamento.

A favore della istituzione del « collegio » vi è, inoltre, il fatto che gli odontotecnici per il conseguimento del diploma di abilitazione professionale debbono sostenere un vero e proprio esame di Stato secondo quanto dispone l'articolo 33, comma quinto, della Costituzione ed in proposito vedasi la circolare del Ministero della sanità n. 62 protocollo n. 900. 6/SC.AG 80/611 del 7 agosto 1975.

Inoltre è necessario per il Ministero della sanità avere rapporti con un organismo unico, giuridicamente riconosciuto, per motivi di censimento, programmazione sanitaria nazionale e regionale, controllo amministrativo e giuridico, regolamento delle apposite scuole professionali pubbliche, corsi di aggiornamento, collaborazione con gli organi periferici della sanità.

Utilità ed opportunità ha il collegio per la naturale implicanza del riconoscimento giuridico di rappresentanza negli organismi pubblici amministrativi.

Solo in questo modo si potrà dare una vera immagine all'odontotecnico e potrà essere definitivamente debellato il fenomeno dell'abusivismo sia odontoiatrico che odontotecnico.

Tenuto conto di queste considerazioni inoppugnabili che affondano le proprie radici in una necessità sociale di primissimo ordine, a tutela di precisi interessi pubblici costituzionalmente protetti, si ha fiducia che la presente proposta di legge venga accolta, con procedura d'urgenza, con unanime favore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In ogni provincia sono costituiti i collegi degli odontotecnici forniti dello specifico titolo della abilitazione professionale di Stato.

Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel collegio esistenti nella provincia sia esiguo, ovvero sussistono altre valide ragioni, il Ministro della sanità, su proposta del collegio interessato può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime designandone la sede.

ART. 2.

Sono estese ai collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio di Stato 13 settembre 1946, n. 233, e nel regolamento per l'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

ART. 3.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità nomina, per ogni provincia, una commissione straordinaria composta di sei membri, scelti fra gli aventi diritto alla iscrizione al collegio, con incarico di amministrarlo fino a quando saranno eletti i consigli direttivi.

Tale elezione dovrà avvenire entro sei mesi dalla nomina della commissione.

ART. 4.

Chiunque eserciti la professione di odontotecnico senza essere fornito della prescritta abilitazione di Stato e senza essere iscritto nell'apposito collegio è soggetto alle sanzioni penali di cui all'articolo 348 del codice penale.

Il magistrato può ordinare la chiusura temporanea del servizio odontotecnico nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale.

ART. 5.

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non trovandosi in possesso del prescritto titolo di abilitazione professionale di Stato, così come previsto dall'articolo 1 della presente legge, ed essendo invece forniti di attestati o diplomi di qualifica conseguiti ai sensi e per i soli effetti dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, o dagli articoli 6 e 7 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 o di altri titoli comunque rilasciati da scuole private autorizzate dalle regioni, dovranno sostenere, per essere iscritti ai collegi, a sanatoria, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, un apposito esame dinanzi ad una commissione di Stato nominata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Alle norme di cui al precedente comma non sono soggetti coloro i quali, oltre il diploma o attestato di qualifica, sono forniti di diploma di maturità professionale per odontotecnici.